



**Città di Minturno**

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Latina

Reg. Gen. n **1051**

**06. Servizio VI: ASSETTO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO,**  
**URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N. 58 del 30/05/2024**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 2024 CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL' "ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITÀ STORICHE", AI SENSI DELL'ART. 2 E DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 3 DELLA L.R. LAZIO N. 1 DEL 10.02.2022 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 11 AGOSTO 2022 N. 11**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta del mese di Maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto Sindacale prot. 3733 del 31 Gennaio 2024, che affida la Responsabilità del Servizio n. 6 Servizio Assetto del Territorio e Sviluppo Economico Urbanistico (Edilizia-Privata – Pubblica Urbanistica

Condoni – SUE – SUAP, Paesaggistica, Demanio Marittimo e fluviale – Uma), al sottoscritto Ing. Angelo Forte dal 01/02/2024 al 31/01/2025;

**Premesso che:**

la Regione Lazio con la Legge nr. 1 del 10 febbraio 2022 ha promosso, in collaborazione con i Comuni e mediante particolari forme di sostegno, una serie di iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe ed attività storiche, individuate attraverso diversi criteri, rispetto alla legislazione regionale precedente, di durata, continuità merceologica e specialità;

**Atteso che:**

ai fini della menzionata legge, art. 2 comma 1, si intendono per botteghe e attività storiche:

a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

c) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge;

**Dato atto che:**

- l'art. 3 della menzionata legge regionale, prevede altresì che i Comuni, entro sei mesi dalla entrata del regolamento regionale di attuazione e integrazione, che dovrà essere adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge regionale, dovranno provvedere al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio sulla base dei criteri e delle modalità definiti nel medesimo regolamento, anche avvalendosi delle CCIAA, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni maggiormente di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, da trasmettere alla Regione, al fine dell'istituzione dell'Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche;

- che la Regione Lazio, in attuazione della richiamata Legge regionale, ha adottato il Regolamento Regionale nr. 11 del 11 agosto 2022 il quale al comma 3 dell'art. 3 stabilisce inoltre che, "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni, previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi della legge regionale, trasmettono alla Direzione regionale competente l'elenco delle attività economiche risultanti dal censimento, ai fini dell'iscrizione delle stesse in una delle sezioni dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4".

- che la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, Attività produttive e la Ricerca con propria nota prot. n. 1067890 del 27.10.2022, ha invitato i Comuni ad effettuare il censimento, in ottemperanza della già sopra richiamata normativa, ed a trasmettere entro il 17 febbraio 2023 l'elenco delle botteghe ed attività storiche presenti sul territorio comunale al fine dell'istituzione del già richiamato Elenco Regionale;

**Rilevato che:**

l'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'acquisizione della qualifica di Bottega e Attività Storica con il rilascio di specifica attestazione e di un logo di riconoscimento per ciascuna delle fattispecie sopra citate da cui ne consegue sia l'adozione da parte dei Comuni di provvedimenti di salvaguardia e valorizzazione mediante riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà o la concessione da parte della Regione di contributi ai proprietari ed ai gestori delle menzionate botteghe/attività nonché ai comuni che intendono adottare i provvedimenti menzionati;

Viste, altresì, **le Note della Regione Lazio/Direzione regionale** per lo sviluppo economico, le Attività Produttive e la Ricerca

- R.U. n.965323 del 05/09/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 91636 del 06.09.2023;
- R.U. n.401078 del 22/03/2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10678 del 22/03/2024 che ha previsto per "i Comuni che hanno completato il censimento nel corso del 2023, di aggiornare i propri elenchi, inserendo, all'esito dell'istruttoria condotta sulla base della normativa regionale vigente, le attività che abbiano nel frattempo maturato i requisiti necessari, nonché di effettuare le opportune verifiche, sia relativamente ad eventuali dati non corretti, sia riguardo alla necessità di integrazione di quelli mancanti. Il termine ultimo per la trasmissione dei provvedimenti comunali, ai fini dell'aggiornamento ed implementazione dell'elenco regionale, è il 31 ottobre 2024;

**Ritenuto** necessario provvedere ad adottare un apposito Avviso Pubblico per il Censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge regionale n. 1/2022 secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale attuativo nr. 11/2022 al fine dell'iscrizione delle stesse nell'Elenco Regionale delle Botteghe ed Attività Storiche;

**Accertata** l'insussistenza, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale;

**Visti:**

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

la Legge Regionale nr. 14 del 06 Agosto 1999 e ss.mm.ii;

la Legge Regionale nr. 1 del 10 Febbraio 2022 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche";

il Regolamento Regionale nr. 11 del 11 Agosto 2022;

lo Statuto Comunale;

**D E T E R M I N A**

Per quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. approvare l'avviso pubblico per il censimento 2024 ed il modello di istanza di partecipazione, schema relazione illustrativa e scheda dell'esercizio (allegato A), che formano parte integrante della presente;
2. di dare adeguata diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Minturno e sul sito internet all'indirizzo: [www.comune.minturno.lt.it](http://www.comune.minturno.lt.it);
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente.

Il Responsabile del Servizio  
FORTE ANGELO / Namirial S.p.A./02046570426

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento  
Comunale di Contabilità)

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole



Il Responsabile del Servizio  
FORTE ANGELO / Namirial  
S.p.A./02046570426

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 30/05/2024